COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 631

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 632

Disegno di legge (*Discussione e approvazione degli articoli*):

Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (2210) . . . 632

PRESIDENTE 632, 633, 634
MARENGHI, *Relatore* 632
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 632, 633, 634
MICELI 633

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale. (2254) 634

PRESIDENTE 634, 635
FERRARIS, *Relatore* 634

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2264) 636

PRESIDENTE 636, 637, 640, 642

PAG.

MARENGHI, *Relatore* 636, 637, 638
FINA 638
FERRARIO 638
FRANZO 639
PINO 639
FARINET 640
SAMPIETRO GIOVANNI 641
CREMASCHI OLINDO 642
STAGNO D'ALCONTRES 642

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose. (1980) 642

PRESIDENTE 642, 643
CALCAGNO, *Relatore* 643
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 643

Votazione segreta:

PRESIDENTE 644

La seduta ha inizio alle ore 9.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Driussi e Zanfagnini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Colombo e Pugliese sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Ferrario e Farinet.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario ». Su questo provvedimento era stato richiesto, in data 16 novembre 1951, il parere della IV Commissione permanente (finanze e tesoro), che, però, non è pervenuto entro i termini stabiliti dal regolamento.

In questo momento ricevo, da parte del Presidente della IV Commissione stessa, una lettera di richiesta di proroga per il detto parere. Stando così le cose, se la Commissione concorda, propongo di discutere il disegno di legge in oggetto, approvandone anche eventualmente gli articoli ma rinviando ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto dell'intero provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Marenghi, relatore, ha facoltà di riferire.

MARENGHI, *Relatore*. Il decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215 (articolo 95) fa obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, la somma necessaria per provvedere alle spese di vigilanza ed, in genere, a quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Per le opere attuate e da attuare in dipendenza dei vari provvedimenti che si sono susseguiti dal 1938 al 1946, la misura dei detti contributi fu fissata nell'1 per cento per le opere pubbliche e nel 0,70 per cento per le opere di miglioramento fondiario. Come è noto agli onorevoli colleghi, altre leggi di finanziamento per opere di bonifica e miglioramento fondiario sono intervenute dopo il 1946, per cui si è reso necessario estendere l'obbligo del contributo di vigilanza ai concessionari delle opere sussidiate in applicazione delle leggi medesime.

Il disegno di legge in esame prevede, infatti, l'estensione alle norme sui contributi di vigilanza, previste dal regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1536 e successive modificazioni, ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza dei decreti legislativi e delle leggi intervenute dal 1946 al 1950, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, sono, pertanto, autorizzati ad operare le detrazioni – nella misura dell'1 per cento e del 70 per cento – stabilite dal regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1536, rispettivamente, sull'importo liquidato per opere pubbliche di bonifica e su quello dei sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicate nelle suddette leggi e nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Per fare fronte alle spese relative al trattamento economico del personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico amministrativa dell'opera di bonifica, è prevista una spesa di 171 milioni ripartita in tre esercizi finanziari: 1950-51, 1951-52, 1952-53; e per lire 57 milioni per ciascun esercizio.

Onorevoli colleghi, sono certo che il disegno di legge in esame avrà la vostra approvazione, dato il fine veramente nobile che si propone nel campo della bonifica integrale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho poco da aggiungere alla precisa relazione svolta dall'onorevole Marenghi. Vorrei, soltanto, chiarire brevemente il meccanismo di questo disegno di legge. Nelle leggi vigenti che riguardano la bonifica fondiaria e stabiliscono gli stanziamenti necessarî a sodisfare gli obblighi, è previsto un sistema di vigilanza sulla esecuzione di queste opere, attraverso un corpo di funzionarî del Ministero dell'agricoltura, in complesso un centinaio, distaccati ai Genî civili e in altri uffici. Alle spese per questo corpo di vigilanza si provvedeva, negli stanziamenti precedenti alla guerra, con quanto è disposto da questo regio decreto del 5 settembre 1939, n. 526, il quale stabiliva che, sulle somme contenute nei decreti per l'esecuzione delle opere, si

trattenesse l'1 per cento per un aspetto della vigilanza, quello delle opere pubbliche, e il 0,70 per cento per un altro aspetto, quello dei miglioramenti fondiarî.

Nelle leggi di finanziamento di opere di bonifica – emanate dopo la guerra – questa disposizione sulle trattenute non è stata più rinnovata: però, di fatto, il Ministero della agricoltura, a seguito di trattative con i Consorzi, ha continuato ad operarle. Il mancato rinnovo era in dipendenza del fatto che questo personale figurava come personale del Ministero dell'agricoltura e veniva, quindi, pagato con la voce relativa alle indennità e alle trasferte previste nel bilancio di questo ministero.

Le percentuali di trattenuta sono rimaste, perciò, disponibili. Ad un certo punto, il Ministero del tesoro ha voluto risolvere questa pendenza con gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge: da una parte diminuendo gli stanziamenti per opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio passato; (quelle percentuali che sono state trattenute e non sono state spese per fare opera di bonifica, ammontanti a 171 milioni, vengono incamerate dal Ministero del tesoro), dall'altra parte restituendole al Ministero dell'agricoltura, come è indicato nell'articolo 4, sotto la voce di spese per pagamento al personale.

È un puro regolamento contabile, che riguarda le leggi che sono state già emanate dopo la guerra, esclusa l'ultima, quella dei 20 miliardi. Ma, d'ora in poi, il Ministero dell'agricoltura intende regolarsi diversamente col Ministero del tesoro: intende, da una parte, diminuire le trattenute e dall'altra cercare di disporre direttamente del fondo risultante dalle trattenute stesse. Quindi, il provvedimento in esame ha lo scopo di chiudere questa pendenza rimasta aperta col Ministero del tesoro dopo la guerra, e di inaugurare un nuovo sistema nel quale il Ministero dell'agricoltura da un lato diminuirà le trattenute dei Consorzi, dall'altro cercherà di disporre un fondo per attuare nel modo migliore i proprî servizî di vigilanza.

Pertanto, nella specie, non si ha alcun aggravio per lo Stato.

MICELI. Noi siamo contrarî all'approvazione del disegno di legge in esame. È vero che, come ha presentato la questione l'onorevole Sottosegretario, si tratta di una pura regolamentazione contabile di un fatto già avvenuto, dato che questi 171 milioni sono stati spesi per il personale; ma noi siamo contrarî sostanzialmente al principio che la vigilanza sulle opere di bonifica e di miglioramento fondiario debba essere eseguita a spese del contributo. Noi riteniamo che la vigilanza sia una funzione demandata al Ministero dell'agricoltura e debba essere indipendente dal finanziamento, il quale viene devoluto per un servizio che non può trovare riscontro nell'analisi dei prezzi. Quindi, bisogna supporre che chi fa il progetto di bonifica debba allargare le cifre, per poi poterne decurtare le spese di vigilanza; vigilanza che, in linea generale, è cosa utile, ma non deve gravare su chi esegue l'opera.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'onorevole Miceli avrebbe ragione di essere contrario per l'impostazione futura; ma, qui, si tratta di sanare il passato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza dei decreti legislativi 24 ottobre 1946, n. 467, 20 dicembre 1946, n. 655, 22 agosto 1947, n. 938, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121, e 15 aprile 1948, n. 568, delle leggi 23 aprile 1949, n. 165, 20 agosto 1950, n. 718, e 21 ottobre 1950, n. 903, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contribuenti nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonché dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicate nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dell'1 per cento e dello 0,70 per cento già stabilite dal sopracitato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali ».

Chiedo all'onorevole Sottosegretario un chiarimento: l'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536 fissa le trattenute rispettivamente in lire 1 e lire 0,75 per cento; donde deriva la cifra di 0,70 per cento?

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltuta e le foreste.* Il citato decreto n. 1536 stabilisce le detrazioni dell'1 e del 0,75 sui finanziamenti di due miliardi stanziati dalla legge del gennaio 1938. Successivamente, sono intervenute altre leggi di stanziamento elencate nell'articolo 1, e, con decreti successivi, la trattenuta di 0,75 è stata diminuita a 0,70 per cento.

PRESIDENTE. Con tale chiarimento, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.

(*È approvato*)

Do lettura dell'articolo 3:

« L'autorizzazione di spesa indicata nel regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta di lire 171 milioni.

In dipendenza della riduzione prevista dal precedente comma le somme stanziate nei capitoli 126, 130, 140 e 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-1951 sono ridotte, rispettivamente, di lire 100 milioni; lire 50 milioni; lire 11 milioni; lire 10 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 è del seguente tenore:

« Le spese relative al trattamento economico del personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica graveranno sui capitoli per le spese del personale non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente per:

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1950-51;

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52;

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Secondo quanto precedentemente stabilito, la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI corso allievi ufficiali della Accademia militare forestale. (2254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali della Accademia militare forestale ».

Su tale disegno di legge è stato richiesto il parere, in data 3 novembre 1951, alla I^a^ Commissione permanente (interni), ma esso non è pervenuto entro i termini stabiliti dal Regolamento.

Il relatore, onorevole Ferraris, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIS, *Relatore.* Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, presentato dal Ministro dell'agricoltura e foreste e sottoposto alla nostra discussione e approvazione, tende a sistemare la situazione di carriera, per quanto riguarda l'anzianità di nomina a ufficiale del Corpo forestale, di un numero ristretto di funzionari di detto Corpo. Sono ragioni di equità e di giustizia che hanno spinto il Ministero a presentare questo disegno di legge.

Con decreto ministeriale del 26 novembre 1942, vennero nominati allievi ufficiali della allora milizia forestale, a decorrere dal 21 novembre 1942, quattordici vincitori di apposito concorso, bandito con decreto 30 giugno 1942. Detti allievi vennero destinati a frequentare l'undicesimo corso dell'Accademia forestale di Firenze, allo scopo di dar loro il modo di conseguire la laurea in scienze forestali e, quindi, la nomina nel ruolo ufficiale dell'amministrazione col grado che allora era denominato « capo manipolo forestale ».

Mentre detti allievi frequentavano il corso al quale erano stati ammessi, la sede dell'Accademia di Firenze venne a trovarsi nel territorio compreso nella giurisdizione della repubblica di Salò. Di conseguenza, quelli tra gli allievi che aderirono alla detta repubblica furono in grado di frequentare il corso, e sostennero l'esame di laurea e quello finale che era stato anche anticipato di qualche mese per gli avvenimenti contingenti. Gli allievi che, a corso ultimato, ebbero destinazione al Nord, vennero nominati, dal governo di Salò, al grado iniziale della carriera

di ufficiale forestale, con anzianità decorrente dal 1° luglio 1944. Quelli che ebbero destinazione in zone che vennero a trovarsi fuori del territorio della repubblica stessa, ebbero dal governo militare alleato la nomina a ufficiali con anzianità e decorrenza degli assegni pure dal 1° luglio 1944; quindi, nella stessa condizione di quelli che erano al Nord.

Entrambi questi gruppi ebbero, poi, sistemata la propria posizione con regolare nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel corpo delle foreste e riconoscimento dell'anzianità e decorrenza degli assegni dal 1° luglio 1944, con decreto ministeriale del 31 luglio 1946.

Ma esiste un terzo gruppo composto da quegli allievi che non avevano aderito alla repubblica di Salò e che dopo l'8 settembre 1943, allontanatisi dall'Accademia, furono denunciati ai tribunali militari per diserzione. Essi poterono ripresentarsi all'accademia e riprendere i loro studi interrotti solo dopo la liberazione, verso la fine del 1944. Conseguirono, quindi, la laurea solo nell'anno accademico 1944-45; ed ebbero, di conseguenza, la nomina a ufficiale soltanto con anzianità e decorrenza assegni dal 13 novembre 1945, rimanendo, così, indietro agli altri di circa 16 mesi. Costoro sono stati, dunque, danneggiati nella carriera in confronto ai colleghi di corso per la perdita di circa 16 mesi di anzianità e relativi assegni, perdita che continuerebbe a ripercuotersi naturalmente su tutta la loro carriera.

Essi hanno, perciò, ricorso al Ministero dell'agricoltura, per ottenere la retrodatazione al 1° luglio 1944 della loro nomina ad ufficiali, onde essere messi alla pari con i colleghi che aderirono alla repubblica di Salò. Il Ministero ha riconosciuto equa la richiesta per quanto riguarda l'anzianità di nomina ad ufficiale, mentre non ha ritenuto che la retrodatazione si dovesse estendere anche agli effetti economici. Infatti, non sembra ammissibile una corresponsione di assegni relativamente ad un periodo nel quale non c'è stato effettivo esercizio delle funzioni di ufficiale.

Una precedente soluzione di una situazione pressoché identica si è avuta per quanto riguarda gli ufficiali e sottufficiali della Accademia della Guardia di finanza. Il Ministero ha risolto questa situazione con un provvedimento simile a quello che viene proposto col disegno di legge in esame. Si tratta, inoltre, di stabilire l'anzianità relativa di questo personale, ma ciò, come è prescritto dalle disposizioni ministeriali, sarà determinato dall'apposita commissione di amministrazione del Corpo forestale dello stato, sulla base della media dei voti conseguiti nei singoli esami della facoltà e del voto di laurea ridotto in trentesimi.

Il provvedimento in oggetto non comporta alcun aggravio di bilancio, perché non viene riconosciuto il pagamento di assegni arretrati.

Raccomando, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge che corrisponde a giustizia nei riguardi di giovani che, non aderendo al governo di Salò, hanno dimostrato fermezza di carattere e coraggio indubbiamente encomiabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La nomina a tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, degli allievi ufficiali forestali, nominati tali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 26 novembre 1942 in seguito a concorso bandito con decreto dello stesso ministro del 30 giugno 1942, e che, a causa degli eventi bellici, poterono frequentare il secondo anno di corso all'Accademia militare forestale e conseguire la laurea in scienze forestali soltanto nell'anno accademico 1944-45, decorre, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data con cui furono nominati tenenti in servizio permanente effettivo gli allievi ufficiali dello stesso reclutamento che frequentarono, invece, il secondo anno di corso e conseguirono la laurea nell'anno accademico 1943-44. Resta salva la differenzazione dell'anzianità di nomina del periodo di tempo intercorso fra la prima e la seconda sessione di esami di laurea, per quegli allievi ufficiali che, nello stesso anno accademico, conseguirono la laurea o superarono l'esame finale in epoche differenti.

L'anzianità relativa di tutti i tenenti di cui al precedente comma verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato in base al voto medio desunto dalla media complessiva delle votazioni riportate da ciascuno negli esami speciali della Facoltà forestale e del voto di laurea ridotto in trentesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ».

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1951; sul medesimo è stato richiesto, in data 16 novembre 1951, il parere della X Commissione permanente (Industria) della Camera dei deputati, parere non ancora pervenuto.

Prego il relatore, onorevole Marenghi, di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al vostro esame si propone di tutelare le denominazioni di origine e tipiche dei più noti formaggi prodotti nel nostro Paese. Esso fa parte di una serie di provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripetutamente richiesti dalle categorie interessate, intesi a difendere i più tipici prodotti della nostra agricoltura nei mercati nazionali e, soprattutto, in quelli internazionali.

Ricorderò, a questo proposito, le leggi 4 novembre 1950, n. 1068 e 1069, recanti norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del moscato di Pantelleria e del marsala, ed il disegno di legge, che verrà quanto prima discusso dalle Camere, relativo alla tutela delle denominazioni dei nostri vini tipici.

Il disegno di legge in esame colma una grave lacuna esistente nella legislazione italiana in materia di denominazioni e di metodi di produzione dei vari formaggi, ed assume un'importanza notevolissima poiché interessa uno dei settori più rilevanti della nostra economia agricola: il settore lattiero – caseario. Si tenga presente, onorevoli colleghi, che, in vari paesi esteri, sono state emanate disposizioni per disciplinare l'uso di denominazioni di origine e tipiche di formaggi di rispettiva produzione e che, in occasione del Congresso delle latterie tenutosi a Stoccolma nel 1949, è stato affermato che le denominazioni in tale modo riconosciute e tutelate troveranno applicazione negli accordi che, di volta in volta, saranno conclusi per regolare scambi internazionali di formaggi.

A questo proposito, ricorderò che a Stresa – nel giugno 1951 – è stata sottoscritta fra nove paesi (Austria – Belgio – Danimarca – Francia – Italia – Norvegia – Paesi Bassi – Svezia – Svizzera) una Convenzione internazionale sull'impiego delle denominazioni di origine e nome dei formaggi. Le parti contraenti, avendo riconosciuta l'utilità di una regolamentazione e di una cooperazione internazionale assicuranti l'impiego leale delle denominazioni di origine dei formaggi, hanno convenuto, fra l'altro, che le denominazioni di origine (ad esempio pecorino romano) sono riservate esclusivamente ai formaggi fabbricati e stagionati in regioni tradizionali.

L'elenco dei formaggi annessi a queste denominazioni figura in un allegato *A*.

Nessuna delle parti contraenti, ad eccezione del Paese di origine, può adottare, per il formaggio fabbricato nel proprio territorio, tali denominazioni di origine. Le « denominazioni » comuni sono riservate a formaggi di caratteristiche definite riguardanti principalmente la forma, il peso, le dimensioni, il genere ed il colore della crosta e della pasta, nonché il tenore in grasso.

Questi formaggi sono elencati in un allegato *B* e non possono essere trasferiti nell'allegato *A*. Tali denominazioni (esempio cacio cavallo), oltre che dal paese che ha regolamentato nel territorio nazionale le denominazioni stesse, possono essere impiegate anche dalle parti contraenti per indicare esclusivaente i formaggi, fabbricati nel loro territorio, che rispondono ai requisiti definiti nell'allegato *B*, a condizione che la denominazione sia accompagnata dall'indicazione del paese di fabbricazione.

Ciascuna delle parti contraenti può domandare l'iscrizione di una nuova denominazione di origine o di nome di formaggio negli allegati *A* e *B* seguendo una determinata procedura.

Nell'allegato *A* sono ammessi, per ora, i soli formaggi fabbricati con latte diverso dal latte di vacca, ad eccezione del gorgonzola e parmigiano – reggiano. È prevista,

però, alla luce dell'esperienza fatta in virtù delle convenzioni, una modifica di questa restrizione.

Ho voluto riassumere brevemente gli accordi di Stresa, perché ritengo che essi rappresentino parte importante per una discussione esauriente del disegno di legge in esame, il quale provvede alla tutela della produzione casearia nazionale, con particolare riferimento ad alcuni dei nostri formaggi tipici più noti nei mercati internazionali, come il grana, il parmigiano – reggiano, il pecorino, romano, il gorgonzola, la fontina d'Aosta, ed altri.

L'articolo 1 stabilisce che l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato, secondo le disposizioni del disegno di legge. È demandato alla pubblica Amministrazione di accertare le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi ai quali verrà concessa la tutela, nonché i metodi e i sistemi di lavorazione in uso per la loro produzione.

L'articolo 2 – che è l'articolo centrale del disegno di legge – riconosce le denominazioni di origine dei formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, in zone di produzione nettamente circoscritte. In esso sono elencati nove formaggi; di cui sette prodotti con latte di vacca (grana, parmigiano – reggiano, gorgonzola, asiago, fontina d'Aosta, montasio, provolone) e due prodotti con latte di pecora (pecorino romano e fiore sardo).

Con l'articolo 3, invece, sono riconosciute le denominazioni tipiche dei seguenti formaggi: fontina, taleggio, cacio cavallo, mozzarella, provolone, scamorze.

Per questi formaggi, non viene definita una zona di produzione poiché sono prodotti in varie località, anche fra loro distanti e non contigue, del territorio nazionale.

L'articolo 4 attribuisce alla pubblica Amministrazione la facoltà di estendere, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, la tutela delle denominazioni di origine tipiche ad altri formaggi (non elencati negli articoli 2-3) che, per le loro caratteristiche di qualità derivate da usi locali e costanti, si sono accreditati sul mercato e la cui denominazione costituisca la causa principale della notorietà del formaggio stesso.

I capi II, III, e IV, hanno essenzialmente carattere procedurale. Con gli articoli 5, 6 e 7 si istituisce il Comitato nazionale per la tutela della denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e ne vengono precisate le attribuzioni.

Con gli articoli 8, 9 sono attribuite, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, le facoltà di vigilanza per l'applicazione del disegno di legge in esame. Tali facoltà sono delegabili a consorzi che possono essere costituiti, a carattere assolutamente volontario, per la tutela degli interessi dei produttori.

Negli articoli successivi, sono fissate le disposizioni contro le frodi, la sleale concorrenza e le relative sanzioni.

Opportune disposizioni transitorie consentono, infine, una congrua dilazione del termine di entrata in vigore della legge, per tenere conto delle esigenze di smaltimento delle produzioni già scalizzate in difformità dalle nuove norme.

Onorevoli colleghi, come ho già detto, il disegno di legge in esame è già stato approvato, dopo vivace discussione, dalla VIII Commissione dell'agricoltura del Senato; ritengo che esso debba essere, anche dalla nostra Commissione, attentamente esaminato, data la grande importanza che esso riveste nel campo dell'economia agricola del nostro Paese. Inoltre, ritengo che alcune modifiche al disegno stesso possano essere apportate, sulle quali mi riservo di esprimere il mio parere in seguito.

Prego, però, gli onorevoli colleghi di voler presentare, solo in via eccezionale, emendamenti a carattere estensivo – sia per quanto riguarda il numero dei formaggi, sia in relazione alle zone di produzione – poiché largheggiare significherebbe dare minore efficacia alla legge, e creare gravi difficoltà per la difesa dei nostri formaggi, in sede di trattati od accordi internazionali.

Non aggiungo altro; mi riservo di rientrare in argomento durante la discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Prego il relatore di chiarire l'importanza del provvedimento dal punto di vista della produzioue agricola.

MARENGHI, *Relatore*. Esso è importantissimo anche per quanto riguarda la parte agricola del problema; in quanto sappiamo che una buona parte del latte viene lavorato direttamente dai produttori. Si calcola che il 50 per cento e anche il 60 per cento sia lavorato direttamente dagli agricoltori e dai piccoli coltivatori riuniti in cooperative. Il problema ha anche un aspetto industriale, ma ritengo che si debba discutere in questa Commissione, perché, per la parte più notevole, riguarda l'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINA. Chiedo solo dei chiarimenti al relatore. All'articolo 2 si dice: « Sono riconosciute, agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, di concerto ecc. ». All'articolo 3 si dice: « Sono riconosciute, agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni tipiche di formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi tradizionali leali e costanti. » Chiedo se, agli effetti della protezione commerciale di questi formaggi, occorrano le denominazioni di origine e le denominazioni ipiche, o se possa bastare soltanto l'una o l'altra.

MARENGHI, *Relatore*. I formaggi e le denominazioni elencate nell'articolo 2 sono più protetti di quelli dell'articolo 3. S'intende che se un formaggio è elencato nell'articolo 2, significa che questa denominazione può essere usata solo nel nostro e non in altri paesi; ha, quindi, una tutela maggiore. Questi formaggi sono prodotti in una determinata zona ristretta anche del nostro territorio; fuori di certe provincie non si può usare la denominazione di origine. E così nel campo internazionale.

Nell'articolo 3 sono indicati i formaggi, ma non si indicano le zone; perciò, in tutte le parti del nostro paese possono prodursi, per esempio, il caciocavallo, il taleggio, e così via. Non solo, ma può essere adottato lo stesso nome anche dagli altri paesi, purché si aggiunga, vicino al nome del formaggio, il nome del paese di produzione. Quindi, i formaggi inclusi nell'articolo 2 sono tutelati con maggior rigore; quelli dell'articolo 3 un po' meno; ma tanto gli uni quanto gli altri sono tutelati.

FINA. All'articolo 2 è indicato il formaggio « Asiago », come prodotto della provincia di Vicenza. Faccio notare che vi sono anche altre provincie che producono l'Asiago, come, ad esempio, Padova.

FERRARIO. Per quanto riguarda il disegno di legge in sé, plaudo incondizionatamente all'opera moralizzatrice che il Ministro dell'agricoltura sta compiendo in un campo tanto delicato quale è il settore lattiero-caseario. Ho già preannunciato due emendamenti: uno sostitutivo del titolo, l'altro aggiuntivo dell'articolo 2 capoverso 4. Quanto al titolo, dato che nel contesto del disegno di legge è stabilito che saranno precisate le norme di produzione, penso che sia bene sostituirlo con questo: « Tutela della produzione e delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ». Preciserei, cioè, nel titolo, che questo disegno di legge tutelerà anche la produzione. L'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, capoverso 4, riguarda anzitutto quella che io considero la culla del gorgonzola: Como. Per essere precisi, dovrei restringere la zona di produzione a Lecco e alla Valsassina; ma, dato che i comaschi pensano da tempo che i lecchesi tendono a creare una provincia a se stante, si potrebbero suscitare rimostranze; chiedo, quindi, che quella di Como sia inserita tra le provincie di produzione di origine.

Varie pubblicazioni ricordano e citano ampiamente Lecco e la Valsassina per la produzione e per la stagionatura del gorgonzola. Inoltre, soltanto dalla stazione di Lecco, parte, ancora oggi, dal 25 al 30 per cento della gorgonzola esportata. Anche Cuneo, attualmente, è una tra le provincie piemontesi più fortemente produttrici di gorgonzola. Quindi, se il collega Ferraris vuole aggiungere al mio emendamento il suo, relativo a Cuneo, lo accetto.

Questi sono gli emendamenti base su cui mi fermo. Naturalmente l'articolo 5, primo capoverso, dovrà avere un emendamento aggiuntivo in relazione al cambiamento del titolo: « ... per la tutela delle produzioni e denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ».

Sottopongo, poi, all'onorevole rappresentante del Governo altri emendamenti a titolo di raccomandazione.

All'articolo 5 si parla di « confezione ». Potrebbe riferirsi alla confezione dei formaggi molli: bel paese, gorgonzola, ecc. Ma, poiché la legge riguarda tutti i formaggi, io proporrei di sostituire alla parola « confezione » la parola « stagionatura ».

Quanto al primo capoverso dell'articolo 6, domando: quale è la situazione in questo campo per quanto riguarda la percentuale di grasso dei formaggi? Se non erro, vige attualmente il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, che alla tabella *A* prescrive determinate percentuali. Ora, poiché con questo articolo del disegno di legge si sancisce che il Comitato stabilirà la percentuale di grassi, sono d'opinione che sarebbe opportuno fissare, nella stessa sede, tale proporzione, onde eliminare qualsiasi inconveniente. Dopo la parola « modificazioni », aggiungerei: « ferme restando nel frattempo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177 », il quale contiene la tabella che stabilisce categoricamente le percentuali di grassi. All'articolo 5, sempre in armonia con la tesi che ho sostenuto in Assemblea, a proposito delle rappresentanze, proporrei questo emendamento: « di essi, due sono rappresentanti

delle organizzazioni cooperativistiche di produzione e quattro sono rappresentanti delle altre organizzazioni interessate, su loro designazione e ad esse appartenenti ». Desidero, cioè, che questi rappresentanti esperti appartengano e siano designati dalle categorie interessate.

FRANZO. In sede di discussione generale, non v'è che da plaudire alla lodevole iniziativa del Ministro, che ha presentato questo provvedimento, che disciplina per il futuro le caratteristiche e le denominazioni dei formaggi.

Vorrei, soltanto, chiedere al relatore un maggiore chiarimento sulla sua impostazione.

Ho sentito esprimere il desiderio, da parte di alcuni colleghi, che siano allargate, nell'articolo 2, le denominazioni di origine, che sono ben precisate e distinte. Molte provincie vorranno rientrare in queste denominazioni specifiche per caratteristiche provinciali. Per il «grana» abbiamo due provincie: Ferrara e Rovigo; per il parmigiano reggiano, quantunque il nome sia caratteristico, vi sono anche altre province interessate; per il gorgonzola, anche Cuneo e Como vogliono inserirsi; per Asiago, l'onorevole Fina ha citato la provincia di Padova, ma ritiengo che anche la provincia di Verona debba essere compresa.

Ora chiedo se sia opportuno allargare o limitarci a queste denominazioni di origine tipicamente per zone caratteristiche, facoltizzando il Ministro, con un eventuale ordine del giorno da approvarsi, se possibile all'unanimità, da parte della Commissione, ad aggiornare le zone di produzione.

C'è un altro problema: la fontina di Aosta, di cui si parla all'articolo 2 e la fontina in genere, di cui si parla all'articolo 3. La vera fontina è solo di Aosta; è noto che questo formaggio è caratteristico di zone a duemila metri e più di altitudine, con pascoli di determinate altezze e con costi di produzione superiori, dato il problema del combustibile.

Ora non vorrei che in questa formula vaga « fontina d'Aosta » all'articolo 2 e « fontina » all'articolo 3, qualche altro paese potesse mettere in commercio della fontina ben diversa dall'originale.

Propongo, quindi, che all'articolo 2 si dica soltanto « fontina », sopprimendo « d'Aosta »; e che nell'articolo 3 si sopprima la « fontina ». In questa maniera, la denominazione tipica di origine sarebbe per la « fontina » rimanendo pacifico che la vera fontina è soltanto quella prodotta nella Val d'Aosta. Così, anche in prosieguo di tempo, impediremo che, con epiteti aggiuntivi, la fontina di altre nazioni sia da noi importata con prezzi più favorevoli dei nostri.

Sottopongo questo emendamento all'attenzione del relatore e del rappresentante del governo.

PINO. Le mie osservazioni sono di carattere tecnico. A proposito della costituzione di un Comitato nazionale, di cui all'articolo 5, ritengo che sia il caso di occuparsi a fondo non solo della costituzione ma anche delle maggiori garanzie: fra cui che esso possa essere costituito nel modo più democratico possibile, con il sussidio di tutti gli elementi tecnici, così da rendere operante l'applicazione della legge.

Circa la tutela dei formaggi tipici, confesso che anche in me è sorta la preoccupazione già fatta presente, circa il divario esistente tra origine e tipicità dei formaggi. Perché mi sembra che, nel modo in cui è congegnata la legge, si sia determinato un notevole contrasto che minaccia di creare un esclusivismo di carattere provinciale o regionale circa la questione dei formaggi.

Si parla, per esempio, di pecorino romano; tutti sappiamo che è una produzione tipica dell'Agro romano. Ma, sotto il nome di pecorino romano, producono formaggi anche le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari, dove sappiamo che la produzione del pecorino è una produzione altrettanto tipica, fondamentale e importante. Si tralasciano parecchie altre regioni, dove pure è noto che la produzione del pecorino è di carattere tipico, dà luogo ad una larga esportazione e, quindi, incide molto fortemente sulla economia lattiero casearia della regione.

In proposito, ci riserviamo di proporre alla Commissione degli emendamenti.

Altrettanto dicasi riguardo al « provolone »: esso si produce in alcune regioni, che qui vengono indicate con « Italia meridionale e continentale », mentre noi sappiamo che si produce largamente anche in Sicilia.

Dovremmo, quindi, valutare a fondo tutte queste circostanze, per non rischiare di dare alla legge un carattere tale che, invece di rappresentare una propulsione per la produzione lattiero casearia e di stabilire una specie di stimolo per la produzione, rappresenti addirittura una remora. Tanto più in quanto sappiamo che si sta cercando di attuare uno sforzo per favorire il progresso zootecnico e, quindi, la produzione lattiero casearia. Noi ci riserviamo di presentare degli emendamenti per quanto riguarda gli articoli, ma non possiamo nascondere le preoccupazioni iniziali,

che sono state espresse da vari settori della Commissione.

Credo, anzi, che sarebbe opportuno un breve rinvio della discussione della legge, per prendere contatto tra di noi e trovare un accordo tra le varie esigenze.

PRESIDENTE. Ritengo che sia necessaria intanto una discussione preliminare, perché questa è una legge di grande importanza per l'agricoltura e per l'industria. La Commissione dell'industria aveva richiesto per sé, in sede legislativa, questo provvedimento, dopo che era stato assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione. Abbiamo fatto presente al Presidente della Camera la nostra competenza prevalente e il nostro punto di vista è stato accolto. La Presidenza della Camera ha confermato, con propria decisione, che si tratta di un disegno di legge di competenza della Commissione dell'agricoltura, con parere della Commissione dell'industria, parere che, però, non è pervenuto nei termini. Tuttavia, qualche autorevole membro della Commissione dell'industria, come l'onorevole Ferrario, è venuto a partecipare ai nostri lavori, facendosi portavoce di alcune richieste che abbiamo potuto ascoltare.

Questo è uno dei più importanti provvedimenti per la produzione lattiero-casearia e interessa non solo il settore della produzione agricola, ma anche quello dell'industria e del commercio. Comunque, rimane fondamentale l'interesse dell'agricoltura.

L'onorevole Marenghi ha già detto che il 55 o il 60 per cento della produzione dei formaggi è posta in essere direttamente dai produttori agricoli. Ad ogni modo, il problema ha aspetti vari, e soprattutto quello delle zone di competenza di queste varie denominazioni di origine o denominazioni tipiche. Il problema è piuttosto delicato, perché si vanno a toccare produzioni e interessi assai rilevanti. Io ritengo, pertanto, che oggi sia utile continuare la discussione.

FARINET. Ringrazio il Presidente di avere rilevato l'importanza di questa legge, che non ha solo carattere nazionale, ma è anche suscettibile di ripercussioni internazionali. Essa è stata preceduta da altre leggi consimili riferentisi ai vini tipici. Nel settore dei liquori vige già la legislazione per il cognac, attraverso trattative internazionali. Tali leggi, che servono a proteggere la qualità e la tipicità dei prodotti, sono sancite per ragioni di moralità commerciale e di sviluppo dei prodotti tipici, ed anche sotto l'assillo di un'altra prospettiva. Infatti, gli americani venuti in Europa, abituati ai loro prodotti standardizzati, sono rimasti molto sorpresi delle varietà dei prodotti europei, e, oggi, stanno diffondendosi, nei loro paesi, ristoranti italiani, belgi, olandesi, e così via. Per questo si sente in Europa il bisogno di garantire la tipicità dei prodotti dei vari paesi per impedire le frodi, in vista di assicurarsi questo mercato presso un popolo di larghe disponibilità, quale l'americano; donde nasce il problema di garantire la tipicità del prodotto.

Debbo rendere omaggio al relatore, che è stato molto preciso nel riferirci sulla conferenza di Stresa, che ha fatto seguito ad una serie di conferenze, dato che da due anni si cercava di venire alla determinazione della tipicità dei formaggi. Già ad Amsterdam c'era stata una prima conferenza ; a Stresa sono state distinte queste due denominazioni: di origine e tipiche. Le denominazioni di origine, come ha spiegato il relatore, sono quelle di una certa zona esclusiva della nazione che produce quel tipo, legato a quella situazione di ambiente ; mentre le produzioni tipiche si riferiscono a certe determinate caratteristiche.

Ho letto sul *Giornale dell'Agricoltura*, in un articolo a firma Scapacino, che per denominazioni d'origine si intendono quelle legate alle condizioni dell'ambiente nel quale il formaggio viene prodotto ; per denominazioni tipiche s'intendono quelle che, pur riferendosi a un prodotto con caratteristiche ben precisate, si possono produrre in vari paesi.

Però, le produzioni di origine sono dovute essenzialmente alle condizioni ambientali ; perché in esse influiscono non solo l'altitudine, il clima, la qualità del foraggio del bestiame, ma anche quell'elemento imponderabile, ancora poco conosciuto, della flora bacterifera che si forma sul latte.

Nella nostra zona di alta montagna, da secoli viene prodotta la fontina, legata a determinate condizioni. Hanno tentato di imitarla i francesi, ma hanno fallito ; anche a Torino si è provato, ma è stato impossibile creare lo stesso tipo, come mi riservo di documentare.

È vero che abbiamo visto recentemente nel mercato la fontina danese, prodotta dalla Danimarca; ma mi domando come abbiano potuto appropriarsi di questo nome, per un formaggio che è completamente diverso, come possono dimostrare e documentare i tecnici. È un tentativo della Danimarca, che viene dopo la liberazione, perché prima in

questo paese tale prodotto non si fabbricava. Non comprendo come a Stresa, per l'Asiago, per il fiore sardo, per la fontina, si sia transatto per mettere questi formaggi nella categoria *B*. Probabilmente i nostri negoziatori si saranno trovati di fronte a necessità di compromesso, per ottenere altre voci più importanti. Ma non c'è dubbio che dobbiamo tutelare almeno noi questi formaggi, ponendoli nella categoria di origine. Nessuno contesta che la fontina danese possa essere un formaggio pregiato, che possa anche essere migliore del nostro, ma non è lecito appropriarsi di un nome, per fornire una merce che non è fontina.

Dinanzi ai negoziatori francesi, danesi o svizzeri, abbiamo un'arma che ci deriva da un elemento importante: durante la guerra si sono fatte le requisizioni e si sono fatte le leggi e i provvedimenti per tutti i prodotti alimentari e anche per i formaggi. Ora, poiché si parla di usi tradizionali, leali, costanti, costoro che vantano un uso tradizionale e costante e leale, debbono dimostrare se nei censimenti inesorabili di guerra ci fossero o non ci fossero questi formaggi: il che deve risultare dai provvedimenti legislativi di tale periodo – poiché io ho fatto delle ricerche, a mezzo di un console, sui formaggi danesi – e non esisteva il nome fontina. Così pure non esisteva nei formaggi francesi. Il formaggio consimile in Savoia si chiamava «Beaufort». Quindi, fino al 1945, quando tutta la produzione era controllata dalle leggi di guerra, quei paesi non avevano questi formaggi. Come possono oggi accampare una tradizione leale e costante?

Quando si discuterà sugli articoli, io insisterò per l'emendamento Franzo, perché vi possono essere delle ripercussioni che non saranno certamente liete, nè per i produttori nè per il nostro commercio.

SAMPIETRO GIOVANNI. È venuta non di moda, ma di necessità, la questione delle denominazioni di origine e tipiche, quando, nel passato, non si lamentavano inconvenienti. Il vino di una determinata zona aveva un nome tipico e quello restava; poi, è cominciata l'appropriazione di denominazioni tipiche anche da parte di produttori fuori di quella certa zona (esempio classico è stato quello del Chianti); di qui, la necessità di garantire l'origine di un prodotto tipico di una determinata zona.

Vi sono degli ambienti che producono determinate qualità, che, fuori di quel medesimo ambiente, non possono essere prodotte. Oltre l'ambiente, però, c'è anche il processo produttivo tecnico che influisce. L'ambiente rimane l'elemento prevalente nei vini, perché il profumo tipico di certi vini dipende proprio dalle particolari condizioni dell'ambiente.

Nei formaggi, questa distinzione è molto minore; in essi ha prevalenza la tecnica sull'ambiente. Tuttavia vi sono anche qui condizioni ambientali che producono nei formaggi particolari caratteristiche.

Questo concetto fondamentale deve essere tenuto rigorosamente presente, ciò che non si riscontra in questo disegno di legge. Io sono d'accordo con voi nel dire che Lodi non può produrre parmigiano, che Parma non può produrre la grana lodigiana, perché la grana lodigiana deriva da una nutrizione di trifoglio e il parmigiano da una nutrizione di erba medica. Sono i due profumi diversi, le due diverse cumarine che dànno questa diversificazione. La fermentazione della fontina è la fermentazione di un clima freddo a duemila o duemilacinquecento metri di altitudine; per cui non si può produrre fontina a Pavia. Il gorgonzola, invece, si può produrre dovunque, purché vi sia la nutrizione a trifoglio.

È un errore grave, perciò, quello di assegnare il gorgonzola a quattro o cinque provincie in privativa, mentre può essere prodotto in tutta Italia.

Volete un esempio tipico della migrazione tecnica? È il provolone; non lo si produceva affatto nel Nord dieci o quindici anni fa. Quando si parlava di provolone, la nostra mente correva esclusivamente all'Italia meridionale. In questi ultimi tempi, le grandi industrie del Nord sono riuscite a produrre un ottimo formaggio provolone.

Quindi, manteniamo pure l'articolo 2, ma restringiamo le denominazioni di origine a quei formaggi che hanno incidenze di caratteristiche esclusivamente dall'ambiente naturale. Fuori di queste condizioni, le denominazioni vanno tutte riversate sulla tipicità. Nella tipicità abbiamo ora sei voci, che possono diventare almeno trenta.

Questo era il punto a cui tenevo, per dare validità alla legge.

È chiaro che, in tal modo, difendiamo i nostri prodotti, ma, nel contempo, l'intransigenza nostra crea l'intransigenza estera.

Se siamo stati derubati, e siamo anzi in procinto di essere molto derubati dall'estero – il gorgonzola è prodotto per esempio anche in Danimarca – siamo stati, però, anche noi a farlo rispetto agli altri.

Bisogna tener presente questo fattore: se ci atterremo il meno possibile alle condizioni di

origine e ci atterremo di più alla tipicità, domani la Svizzera, non potrà ad esempio, contestarci che l'emmental è di origine svizzera, il gruviera è di origine svizzera; o l'Olanda dimostrarci che alcuni formaggi prodotti in Italia sono di origine olandese.

Se ci riportiamo alla tipicità, cioè alla tecnica, non ci si potranno opporre queste contestazioni. Ma se ci atteniamo molto all'origine, ci si potrà anche obiettare che né l'emmental né la gruviera, esistevano in Italia.

Concludo favorevolmente ad un rinvio della discussione, per un maggiore approfondimento.

CREMASCHI OLINDO. A nessuno di noi sfugge la necessità di difendere il settore lattiero-caseario, data la crisi in cui è stato trascinato; crisi che si verifica in particolare modo nel formaggio grana. Con i sistemi artificiali di stagionatura accelerata, il formaggio grana ha potuto essere prodotto anche in altri paesi, e ciò ne ha determinato la crisi. È opportuno, quindi, porsi sul terreno della difesa dei nostri formaggi.

D'altronde, dalle conclusioni della conferenza di Stresa, rilevo che nel gruppo *A* sono stati posti i formaggi che hanno il 45 per cento di grassi, mentre il formaggio grana non può avere che il 35 per cento di grassi. Quindi, se nelle convenzioni internazionali ci si limita a portare nel gruppo i formaggi con il 45 per cento di grassi, sappiamo già che il grana non può essere compreso in questo gruppo, per quanto abbia caratteristiche speciali.

Fin dal 1936, nel 1940, e nel 1942, sono stati adottati provvedimenti che davano fondamento di tipicità a questo formaggio; ma dopo la guerra i commercianti hanno cominciato a produrre il nostro formaggio grana insieme ad altri formaggi, ed hanno creato la crisi, svalorizzando questo prodotto, che oggi, per essere venduto, deve essere ceduto sotto costo.

Dobbiamo, quindi, predisporre delle leggi che garantiscano la difesa della tipicità dei formaggi. Abbiamo costituito un consorzio grana tipico nell'Emiliano, ma vi sono entrati i commercianti, e, ad un certo momento, non sapevamo più se il grana reggiano era prodotto a Reggio Emilia o altrove, perché i grandi commercianti abbinavano questo nostro prodotto ad altri, e li esportavano sui mercati di altri paesi, gettando il discredito sulla produzione tipica della regione.

Non ritengo, perciò, opportuno che in questa legge siano inclusi i commercianti, quando sappiamo quanto male hanno fatto al nostro prodotto. Dovranno essere gli enti interessati ai prodotti a garantire la qualità del prodotto, e non i commercianti che non hanno interesse alla bontà del medesimo. Anche i consumatori, che sono quelli che pagano, dovrebbero essere direttamente rappresentati.

Quanto al Consorzio, non vedo come si possa ammettere che dieci produttori di formaggi si possano mettere insieme e formare un consorzio e controllare essi stessi una regione o una zona. Nella nostra Emilia, abbiamo quattro o cinquecento caseifici; non si può ammettere che soltanto cinque o dieci produttori di latte possano dar vita a un consorzio. Il consorzio deve essere formato dai vari produttori, perché solo così potrà veramente tutelare gli interessi della produzione.

In considerazione, quindi, dei molti rilievi che si possono fare al disegno di legge, io mi associo alla proposta del collega Pino di rinviare la discussione.

STAGNO D'ALCONTRES. Io insisto per il rinvio della discussione senza andare più oltre, per avere tra di noi uno scambio di vedute. Vi sono dei punti fondamentali che devono essere oggetto di un accurato esame. Dopo le profonde osservazioni dell'onorevole Sampietro, credo che sarebbe il caso di sospendere subito la discussione generale, per poterla riprendere in base a quelle che saranno le risultanze di ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pino, Sampietro Giovanni e Stagno d'Alcontres hanno proposto il rinvio della discussione del presente disegno di legge.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose. (1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose».

Questo disegno di legge fu esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 23 novembre 1951 e fu dato mandato al relatore di coordinare con il Governo un nuovo testo, che oggi viene sottoposto al nostro esame.

Il relatore, onorevole Calcagno, ha facoltà di riferire ulteriormente.

CALCAGNO, *Relatore*. Nell'ultima seduta in cui si è discusso il progetto di legge per la liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, eravamo tutti d'accordo nel senso di sintetizzare le norme contenute nel disegno di legge in esame, ed io, riportandomi alla legge sulla messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione Romagna Etiopia, avevo riassunto le disposizioni di legge in otto articoli, che presentai al Ministero per l'agricoltura e le foreste, perché potesse farne un esame preventivo e dare il suo parere.

Riferendoci a questo disegno di legge già approvato, si può, infatti, snellire il compito della messa in liquidazione, tanto più che la serie di disposizioni sottoposta al nostro esame è manchevole di alcune norme interessanti, specialmente per quanto riguarda il termine entro il quale deve provvedersi alla liquidazione.

PRESIDENTE. Il riferimento alla legge generale sulla liquidazione amministrativa è, a suo parere, sufficiente per la liquidazione di questo ente?

CALCAGNO, *Relatore*. Anche se sarà necessaria qualche integrazione, avremo, però, predisposte rapidamente le norme necessarie, per la sua messa in liquidazione.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Già l'altra volta dichiarai che il Ministero aveva creduto di riportare nel provvedimento tutte le norme, in forma esplicita e chiara, che potessero riguardare coloro che sono interessati alla liquidazione, piuttosto che fare riferimento ad altre leggi.

Comunque, poiché la Commissione è orientata nel senso di accettare una formulazione ristretta che si richiami al regio decreto sulla liquidazione coatta amministrativa, il Governo ha aderito al testo presentato dal relatore e già concordato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo concordato dal relatore con il Governo, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1938, n. 859, è posta in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il commissario liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario liquidatore è assistito da un collegio di revisori costituito di tre membri, di cui: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché quelle previste dall'articolo 2403 del Codice civile, in quanto applicabili.

Il Collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro dell'agricoltura e delle foreste od il commissario lo ritenga opportuno ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente e predispone il piano di liquidazione da sottoporre al Collegio dei revisori.

Entro il termine previsto dall'articolo 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del Collegio dei revisori.

Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale » (2254).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli. . . . 25
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Messa in liquidazione dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose ». (1980).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 25
Voti contrarî 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bianco, Bolla, Burato, Calcagno, Cartia, Chiarini, Cremaschi Olindo, Farinet, Ferrario, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Lopardi, Marenghi, Miceli, Sansone, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stella, Tommasi, Tonengo, Volgger, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Driussi e Zanfagnini.

La seduta termina alle ore 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI